

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3495-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE FORCIERI)

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare
volontario femminile

**d'iniziativa dei deputati SPINI, FRIGERIO, RUFFINO,
ALBANESE, RICCIOTTI e RUZZANTE**

(V. Stampato Camera n. 2970)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 luglio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1998*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'approvazione del provvedimento in esame giunge a conclusione un lungo cammino, quello relativo all'introduzione del servizio militare femminile volontario che colma una lontana lacuna e propone un ulteriore tassello per la piena partecipazione delle donne alla vita della società italiana.

È doveroso ricordare che già l'esperienza della Resistenza aveva conosciuto la fattiva presenza femminile tra le fila dell'esercito partigiano, ma l'episodio restò isolato nella storia delle Forze armate italiane, giacché i tempi non erano culturalmente ancora maturi. È comunque il caso di ricordare che all'inizio del 1945 nell'esercito partigiano si contano 30.000 donne (e circa 6.000 nel servizio ausiliario della Repubblica di Salò). Ma, come detto, seppur rilevanti, questi restano episodi isolati nella storia italiana.

Rispetto alla nostra, e più in generale a quella del mondo latino, ben diversa è stata storicamente l'esperienza anglo-sassone. Negli Stati Uniti le donne hanno fatto il loro ingresso nelle Forze armate sin dai primi del XX secolo e svolgono le stesse mansioni degli uomini in centinaia di categorie di servizio. L'esperienza britannica conobbe donne arruolate fin dalla 1ª guerra mondiale. La Francia arrivò più tardi, primo paese latino, e fu solo una legge del 1938 ad autorizzare il ricorso all'arruolamento femminile. Attualmente in Francia la percentuale di donne arruolate è del 7,5 per cento nell'Esercito, del 7 per cento nell'Aviazione e del 4,5 per cento nella Marina.

È dal 1963 che la legislazione italiana prevede, nell'ambito delle disposizioni della legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernenti l'ammissione della donna ai pubblici uffici e professioni, che l'arruolamento delle don-

ne nelle Forze armate e nei corpi speciali sia regolato da leggi particolari. Un importante precedente è inoltre quello costituito dalla presenza femminile nella Polizia. La legge 1º aprile 1981, n. 121, infatti, configurando un ordinamento civile della Polizia di Stato, ha di fatto, consentito l'accesso a tale Corpo del personale femminile.

Con l'approvazione del presente disegno di legge verrebbe fornito un altro importante contributo al processo di adeguamento del nostro ordinamento giuridico al principio costituzionale della parità di diritti tra uomini e donne, colmando un vuoto nella nostra legislazione che, in ambito NATO, è rimasta l'unica a non prevedere la presenza femminile volontaria nelle Forze armate.

Il ritardo accumulato è il frutto, oltre che di una probabile resistenza, nel passato, del mondo militare, di un più generale atteggiamento culturale della società italiana restio a realizzare senza remore e chiusure anacronistiche una totale partecipazione delle donne alle attività lavorative ancora precluse. La stessa, pur necessaria, presenza di una legislazione sulle «pari opportunità» e i limiti che costantemente vengono manifestati per una piena parità è testimonianza della difficoltà ad avanzare in questa direzione.

Finalmente è maturata la sensibilità culturale e politica per realizzare anche in Italia tale innovazione. Il contenuto di questo disegno di legge trova legittimazione e sostegno nella convinzione che le Forze armate possano e debbano essere per quanto più possibile rappresentative della società nazionale; cosa non certo agevole anche con l'introduzione del servizio militare volontario femminile, ma certamente impossibile se ad oltre la metà della popolazione questo diritto viene negato. Si tratta di un

avvenimento di indubbia portata storica, culturale e professionale. Si afferma infatti anche in un settore così particolare come le Forze armate il superamento di ogni idea di subordinazione delle donne e si concretizza, anche in campo militare, la pari opportunità uomo-donna.

Il disegno di legge opportunamente non individua preclusioni ad alcun ruolo, ciò al fine di favorire un accesso il più ampio possibile delle donne alle carriere militari in linea con le esperienze dei maggiori Paesi europei, che mostrano una generale tendenza ad affermare la piena integrazione del personale femminile nelle Forze armate, senza specifiche limitazioni nel reclutamento e nell'avanzamento, fino ai gradi più elevati. Anche difficoltà che potrebbero insorgere - in particolare è stata segnalata dalla Marina la problematica relativa all'impiego del personale femminile nei sommergibili o nei reparti ad elevato rischio - dovranno essere affrontate con spirito teso a positive soluzioni. Il testo tiene inoltre conto anche di alcune fondamentali esigenze poste dalla Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

Il disegno di legge s'inserisce, infine, nell'ampia azione riformatrice di questa le-

gislatura che, seppur per articolati distinti, sta incidendo in profondità nell'organizzazione e sulla struttura della Difesa. Il riferimento è alla profonda trasformazione delle nostre Forze armate in uno strumento più flessibile, più efficiente, in un moderno sistema di difesa europeo integrato nel sistema più ampio della difesa atlantica, che si completerà con le proposte in discussione sulla riforma del servizio militare e l'abolizione della leva.

Si tratta di provvedimenti articolati distinti che però sono parte di un unico processo riformatore teso a disegnare un sistema nel quale motivazione e partecipazione siano componenti essenziali.

Nel dettaglio del provvedimento, le modifiche introdotte dal testo della Commissione Difesa del Senato operano principalmente nel senso di accelerare l'entrata a regime della normativa approvata dalla Camera dei deputati riducendo anche i tempi per l'emanazione dei decreti attuativi al fine di permettere l'avvio del servizio militare volontario femminile già dal prossimo anno 2000.

FORCIERI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DENTAMARO)

sul disegno di legge

4 novembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con i seguenti rilievi sulla formulazione normativa del testo: all'articolo 1, comma 1, in luogo della locuzione «partecipano su base volontaria» sarebbe preferibile: «possono partecipare»; al comma 2 dello stesso articolo, la lettera *a*) è imprecisa perchè le norme di cui si tratta dovrebbero essere modificate in funzione di adattamento, mentre la lettera *b*) dovrebbe riferirsi a un'estensione, con adattamenti e modifiche, piuttosto che all'applicazione.

(Estensore: ANDREOLLI)

su emendamenti

16 marzo 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

(Estensore: ANDREOLLI)

su ulteriori emendamenti

23 marzo 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 1.5/1, 1.8 e 2.0.1. Con riferimento all'emendamento 1.7, formula invece un parere condizionato alla eliminazione della disparità di trattamento realizzata dalla limitazione dell'accesso del personale femminile dipendente da pubbliche amministrazioni e dalla Associazione italiana Croce rossa ai soli ruoli degli ufficiali e dei marescialli delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

(Estensore: ANDREOLLI)

su ulteriori emendamenti

6 aprile 1999

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo rilevando l'estraneità dell'emendamento 1.9 rispetto all'oggetto del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Le cittadine italiane partecipano, su base volontaria, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere al personale militare femminile la normativa vigente per il personale militare maschile, tenendo conto delle caratteristiche psico-fisiche femminili;

b) applicare al personale militare femminile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e di pari opportunità, tenendo conto dello *status* del personale militare;

c) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni, rinnovabile **per non più di quattro anni**, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale è assicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Sette membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto, con il quale il Ministro provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato. Il Ministro per le pari opportunità designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1998 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 1999. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro, del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è istituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni **rinnovabile**, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale è assicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e **un membro è scelto dal Ministro delle finanze con proprio decreto**, con il quale il Ministro provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato. Il Ministro per le pari opportunità designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1998 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 1999. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Mini-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

6. Il Ministro della difesa, sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro per le pari opportunità, il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, definisce annualmente, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo, **con la dovuta gradualità**, i reclutamenti del personale femminile, a decorrere dal **secondo** anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare nel Corpo della Guardia di finanza, provvede il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stero della difesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. *Identico.*

5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, entro **trenta** giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

6. Il Ministro della difesa, **acquisito il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e per le pari opportunità**, definisce annualmente, **su proposta del Capo di stato maggiore della difesa**, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a decorrere **dall'**anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Ministro delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunità il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

8. In via transitoria e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile **nei ruoli degli ufficiali delle** Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza sono disposte, con il limite massimo di età di trentadue anni e **limitatamente ai contingenti stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo di cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, secondo le modalità di cui all'articolo 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto applicabili.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza sono disposte **elevando di tre anni i limiti di età previsti dalla normativa per gli ufficiali o i sottufficiali.**

